

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti

Titolo I - Giudice

Art. 41 Decisione sulla dichiarazione di riconsuazione

1. Quando la dichiarazione di riconsuazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'[articolo 38](#) ovvero quando i motivi addottati sono manifestamente infondati, la corte , senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'[articolo 611](#).
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di riconsuazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della riconsuazione la corte decide a norma dell'[articolo 127](#), dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice riconsuato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.